

*“NORME PER LE CONTROVERSIE
IN MATERIA DI LAVORO”*

(LIBRO I^o - TITOLO IV^o)

La crisi organizzativa della giustizia civile per la inadeguatezza degli organici di fronte all'aumento della domanda giudiziaria, non ha lasciato indenne il rito del lavoro.

È stato lamentato l'allungarsi dei tempi che intercorrono tra il deposito del ricorso e la decisione e che la fissazione della udienza di discussione, in primo ed in secondo grado, davanti a parecchie curie, segue a distanza di anni dalla introduzione del ricorso.

L'aumento del carico di lavoro è stato ricondotto all'afflusso di molte controversie riguardanti il pubblico impiego, gli invalidi civili, o che derivano da decisioni innovative della Corte costituzionale o della giurisprudenza di legittimità.

Si è chiesto un aumento addirittura multiplo degli organici dei giudici del lavoro.

Questo stato di cose dimostra che la preferenza verso il rito orale, concentrato, con preclusioni, davanti ad un giudice unico non consente di farsi illusioni e non rappresenta il toccasana.

Appare vie più semplicistica l'opinione di risolvere carenze organizzative e strutturali attraverso meri interventi legislativi sul processo.

L'adozione di misure organizzative va posta in primo piano, anche per queste procedure.

Ci limitiamo qui (senza inoltrarci in proposte generali) a proporre un'emendamento al combinato disposto degli artt. 429 - 3° comma - 150 disp. att. c.p.c., che come attualmente interpretato conduce al risultato erroneo di procurare al creditore un lucro e non il ristoro del quod interest secondo il quod plerumque accidit. Per una motivazione più ampia, richiamo quanto scrissi in Foro it. 1994, I, 2624 ed il disegno di legge n. 2844 che fu da me presentato il 29.5.1991 al Senato della repubblica.